



Articolo 1 - DENOMINAZIONE

Su iniziativa di Confcommercio Imprese per l'Italia Bologna è costituita l'Associazione denominata "ISTITUTO PER LO STUDIO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO E IL TURISMO SERVIZI E PROFESSIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA", in breve anche "ISCOM BOLOGNA", di seguito anche Associazione.

Articolo 2 - SEDE

2.1

L'Associazione ha sede in Bologna.

2.2

Il trasferimento della sede in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune non implica modificazione statutaria ed è deliberato con decisione dell'Organo amministrativo.

2.3

L'Organo amministrativo potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, filiali, succursali, sedi secondarie, unità locali, agenzie e uffici di rappresentanza.

2.4

Il domicilio dei soci, nonché gli eventuali recapiti telefax ed elettronici da utilizzare nei rapporti con l'Associazione saranno quelli comunicati dai soci all'Associazione.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31/12/2099 e potrà essere prorogata per decisione dei soci.

Articolo 4 - SCOPO

4.1

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, intende promuovere e favorire iniziative utili:

- a) al miglioramento della qualificazione professionale degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi;
- b) a qualificare professionalmente coloro che accedono alle attività commerciali, turistiche e dei servizi;
- c) a preparare e ad aggiornare professionalmente il personale destinato alle aziende commerciali, turistiche e dei servizi;
- d) a qualificare professionalmente il personale delle organizzazioni degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi ed il personale degli enti pubblici preposti a questi settori;
- e) a gestire programmi di assistenza tecnica per favorire l'innalzamento dei livelli di produttività, efficienza e servizio dei settori terziari.

4.2

Nel perseguire i propri obiettivi, l'Associazione cura altresì per i settori del commercio, del turismo e dei servizi, le attività di studio e di ricerca sui fabbisogni di formazione, sulla definizione dei profili professionali e delle metodologie e tecniche didattiche; cura inoltre

ISCOM BOLOGNA - Rogito Notaio Giuseppe Montalti del 18 dicembre 2020 Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna del 12/01/2021 n. 1236 serie IT

l'elaborazione di materiale didattico, nonché l'attività di sperimentazione sulle tematiche della formazione professionale.

L'Associazione concede, tramite accordi e convenzioni, la propria collaborazione operativa, tecnica e scientifica ad enti ed organismi pubblici e privati italiani ed esteri, ad organizzazioni sindacali, ad imprese italiane ed estere per lo sviluppo delle iniziative giudicate idonee al raggiungimento delle finalità indicate.

Nell'espletare i propri compiti istituzionali l'Associazione avrà cura di assicurare il più proficuo coordinamento con analoghe azioni e iniziative di enti pubblici e privati.

4.3

L'Associazione può compiere tutti gli atti ed operazioni necessarie o utili per l'attuazione dello scopo, e così tra l'altro, e a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di esaustività, compiere ogni tipo di operazioni commerciali ed industriali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e bancarie; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; parimenti concedere fideiussioni, avalli e garanzie personali o reali anche a favore di terzi; assumere, interessenze, quote e partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese o enti, costituiti o costituendi; partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; compiere ogni altro atto o operazione necessario o utile alla realizzazione dello scopo.

Articolo 5 - SOCI

5.1

Possono essere Soci della Associazione le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone o di capitali, i liberi professionisti, le cooperative, le associazioni, le imprese sociali, le persone giuridiche, gli enti pubblici – a titolo esemplificativo e non esaustivo amministrazioni pubbliche, regioni, comuni, istituti statali, consorzi pubblici, camere di commercio – e privati, riconosciuti e non riconosciuti, anche non svolgenti attività commerciale.

5.2

I nuovi soci sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

Per essere ammessi in qualità di socio deve essere presentata apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo. La domanda di iscrizione vale quale dichiarazione di riconoscimento, da parte del richiedente, dello statuto e degli eventuali regolamenti della Associazione. Il Consiglio Direttivo delibera in ordine all'ammissione nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione della domanda. La decisione del Consiglio Direttivo è inappellabile.

Articolo 6 - CATEGORIE DI SOCI

Nell'Associazione si distinguono le seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari.
- c) soci onorari.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno costituito l'Associazione e coloro che, operando attivamente per il raggiungimento dello scopo sociale, vengano in seguito inclusi in tale categoria in virtù di delibera dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di adesione è stata accolta e che sono in



regola con il versamento delle quote associative.

Sono soci onorari tutti coloro che per particolari meriti sono designati tali dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari prendono parte all'attività dell'Associazione ma non possono ricoprire cariche nell'Associazione stessa, non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Articolo 7 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

7.1

La qualifica di socio si perde per:

- a) estinzione dell'Ente;
- b) decesso;
- c) recesso: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso;
- d) decadenza: l'associato decade automaticamente in caso di fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; mancato pagamento della quota sociale nel temine previsto dal Consiglio Direttivo, salvo proroga concesso dal medesimo;
- e) esclusione: l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti e per comportamenti contrari agli scopi associativi. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei soci, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

7.3

Coloro che abbiano receduto o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - PATRIMONIO

8.1

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione.

Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti degli associati, dagli avanzi di gestione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

8.2

I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

8.3

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



ISCOM BOLOGNA - Rogito Notaio Giuseppe Montalti del 18 dicembre 2020 Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna del 12/01/2021 n. 1236 serie IT

Articolo 9 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

9.1

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

9.2

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Gli avanzi netti di gestione – pagato quindi ogni costo di esercizio – risultanti dai bilanci saranno destinati per lo svolgimento dell'attività statutaria dell'Associazione

9.3

È fatto divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili e delle riserve fra i soci.

Articolo 10 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo, se nominato;
- il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se nominati;
- il Direttore, se nominato:
- l'Organo di controllo e collegio dei revisori dei conti, se nominati

Articolo 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1

L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa ed è presieduta dal Presidente. I soci onorari possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente, e non hanno diritto di voto. Gli associati, diversi dalle persone fisiche, partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona che l'ente ha delegato.

11.2

In Assemblea ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di una delega. La delega deve essere conservata agli atti dell'Associazione. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole Assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

11 3

Ad ogni socio – fondatore e/o ordinario – spetta un voto.

11.4

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio relativo al precedente esercizio. L'Assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne facciano richiesta scritta e motivata due quinti degli associati (fondatori e/o ordinari). In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare



Le convocazioni dovranno essere inviate con avviso scritto inviato con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione – raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, mail – entro il decimo (terzo in caso di urgenza) giorno antecedente quello stabilito per l'Assemblea, a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso l'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in prima convocazione;
- la data e il luogo di svolgimento dell'Assemblea in seconda convocazione, che può avere luogo decorso almeno un giorno dalla prima;
- l'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

11.5

Per la validità dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibererà a maggioranza semplice.

11.6

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto occorrono, in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le modifiche sono deliberate a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

11.7

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali:
- b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sui ricorsi per l'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari e gli altri regolamenti;
- g) designa i soci fondatori, su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) designa i soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

11.8

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

11.9

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere

ISCOM BOLOGNA - Rogito Notaio Giuseppe Montalti del 18 dicembre 2020 Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna del 12/01/2021 n. 1236 serie IT

dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11.10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. Nel caso di loro assenza, l'Assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e costituzione dell'Assemblea, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

11.11

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, da inserire nel libro verbali dell'Assemblea.

Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

12.2

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da cinque a nove, nominati dall'Assemblea, previa determinazione del numero complessivo, che dovrà sempre essere dispari. La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è nominata dai soci fondatori. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e i suoi membri possono essere rinominati. Al termine del mandato il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla costituzione del nuovo Organo.

123

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non vi abbia già provveduto l'Assemblea di nomina.

12.4

Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso nominerà per cooptazione i nuovi consiglieri. I membri cooptati dureranno in carica fino alla successiva Assemblea che provvederà alla nomina dei sostituti; essi rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della nomina.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il Consiglio decade e l'Assemblea deve provvedere alla nuova elezione. I Consiglieri decadono in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.



12.5

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente per mezzo di avviso scritto inviato con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione – raccomandata con avviso di ricevimento, PEC, mail. L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, deve indicare l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno tre giorni prima della data fissata della riunione.

12.6

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

12.7

In caso di assenza o impedimento del Presidente il consiglio viene presieduto dal vice Presidente più anziano ovvero in mancanza dal consigliere più anziano di età.

12.8

Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.9

Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

- a) la predisposizione del bilancio consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'esercizio di chiusura:
- b) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno in corso, qualora sia ritenuto opportuno o necessario;
- c) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, rappresentanze, uffici e sezioni territoriali:
- d) la formulazione di proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea:
- e) l'adozione di eventuali regolamenti interni e le relative modifiche;
- f) la determinazione della quota annuale dovuta dagli associati, nonché i termini e le modalità di pagamento;
- g) l'ammissione dei soci e la perdita della relativa qualifica per le cause di cui all'art. 7;
- h) la nomina e la revoca del Presidente e di uno o più Vice Presidenti, se a ciò non abbia già provveduto l'Assemblea;
- i) la nomina, se lo ritiene opportuno, tra i propri membri un Comitato Esecutivo, stabilendo il numero di componenti e la durata, con delega di funzioni, poteri e attribuzioni;
- j) la nomina, se lo ritiene opportuno, su proposta del Presidente, del Direttore anche tra esterni - stabilendone la durata dell'incarico, le funzioni, i poteri e le attribuzioni;
- k) la proposta all'Assemblea della designazione dei soci fondatori;
- I) la proposta all'Assemblea della designazione dei soci onorari;
- m) il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune;
- n) la nomina, se lo ritiene opportuno, di ogni altro organismo che reputi necessario od opportuno per la vita e l'attività dell'Associazione;
- o) l'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione che non sia, per legge o per statuto, riservato all'Assemblea ad altri organi sociali.

12.10

Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più poteri di gestione ordinaria a uno o più dei suoi membri.

ISCOM BOLOGNA - Rogito Notaio Giuseppe Montalti del 18 dicembre 2020 Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna del 12/01/2021 n. 1236 serie IT

12.11

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso è necessario:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.12

Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, da inserire nel libro verbali del Consiglio.

Articolo 13 - COMITATO ESECUTIVO

13.1

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, incluso il Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio Direttivo, che ne determina altresì i poteri, le deleghe e le attribuzioni.

Il Comitato Esecutivo decade alla scadenza del Consiglio Direttivo, che lo ha nominato. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nella prima riunione utile.

13.2

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza, o impedimento, dal componente più anziano. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Le convocazioni avvengono per iscritto a mezzo raccomandata, PEC, e-mail o anche fax almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta.

Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.

Delle deliberazioni del Comitato Esecutivo si redige verbale, redatto dal segretario, firmato dal Presidente o da suo delegato e trascritti nel libro delle adunanze del Consiglio Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo potrà svolgersi nelle stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

13.3

Il componente del Comitato Esecutivo che non interviene alle riunioni per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla constatazione dei suoi presupposti. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del componente del Comitato Esecutivo decaduto



Articolo 14 - PRESIDENTE

14.1

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, se non vi abbia provveduto l'Assemblea. Dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

14.2

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuirà.

È munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sia per l'ordinaria gestione dell'Associazione. Il Presidente può delegare una o più funzioni a uno o più Vice Presidenti o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo congiuntamente o singolarmente.

14.3

Nei casi di urgenza assume ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l'interesse dell'Associazione, con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima seduta.

14.4

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano. Di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici ufficiali dal qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Articolo 15 - DIRETTORE

15.1

Il Consiglio Direttivo può nominare il Direttore che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

15.2

Il Direttore esercita tutte le funzioni attribuitegli – nel limite del mandato – dal Consiglio Direttivo ed eventualmente dal Comitato Esecutivo, coadiuva il Consiglio e il Comitato esecutivo dei quali attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi, collabora alla gestione finanziaria e alla amministrazione della Associazione.

15.3

Al Direttore potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi.

15.4

Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo ad eccezione dei casi in cui siano in discussione argomenti che lo riguardano personalmente.

Articolo 16 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

16.1

Qualora richiesto dalla legge o qualora l'Associazione intenda avvalersi di un Organo di



ISCOM BOLOGNA - Rogito Notaio Giuseppe Montalti del 18 dicembre 2020 Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Bologna del 12/01/2021 n. 1236 serie IT

controllo, l'Assemblea nomina un Collegio Sindacale composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

16.2

Può essere altresì nominato un Organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

16.3

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

16.4

L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e i suoi membri possono essere rieletti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. I membri dell'Organo di controllo in carica partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci.

In caso di decesso o di dimissioni di uno dei membri dell'Organo di controllo, l'Assemblea provvede alla nomina del sostituto che resterà in carica fino alla scadenza dell'Organo.

16.5

Qualora richiesto dalla legge o qualora l'Associazione intenda avvalersi di un Organo per l'attività di revisione legale dei conti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 39/2010 e successive sue modifiche e integrazioni, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro.

16.6

L'Assemblea può affidare l'attività di revisione legale dei conti al Sindaco Unico o al Collegio Sindacale, se nominati. In tale caso i membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico debbono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

17.1

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

17.2

Il patrimonio residuo risultante dalla fase di liquidazione dovrà essere devoluto ad altro ente senza scopo di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - NORME APPLICABILI - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni del codice civile, nonché alle leggi vigenti in materia.



